

CGUE, Grande Chambre, sentenza 13 marzo 2014, Google Spain contro Mario Costeja Gonzalez

Fatto Il cittadino spagnolo Costeja chiede al garante per la privacy spagnolo la rimozione dai motori di ricerca di taluni propri dati. In particolare, il ricorrente lamenta la circostanza per cui, ricercando il proprio nome su internet tramite Google search, si ottengono dei link ad alcune pagine di un quotidiano, risalenti al 1998, in cui figura anche un annuncio, menzionante il nome del ricorrente, per una vendita all'asta di immobili, connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Il ricorrente chiede quindi la rimozione dei suoi dati sia dal quotidiano che da Google search.

Il garante per la privacy spagnolo accoglie il ricorso del cittadino contro Google Spain, che impugna il provvedimento davanti al giudice nazionale, il quale sospende il procedimento per chiedere l'intervento della CGUE, a cui sottopone anche il quesito "se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, nonché di opposizione al loro trattamento, sanciti dalla Dir. 46/1995, implicino che l'interessato può rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona su pagine web di terzi, ove reputi che la divulgazione di tali informazioni possa arrecargli grave pregiudizio o comunque desideri che esse siano dimenticate, anche ove si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente".

Decisione La CGUE fa dapprima una disamina di come il motore di ricerca consente di reperire informazioni su internet: dopo aver esplorato la rete alla ricerca costante e sistematica di dati, che vengono estratti e conservati nei server, il motore di ricerca mette i dati a disposizione degli utenti della rete sotto forma di elenchi che risultano dalle loro ricerche.

In particolare, la Corte osserva come una ricerca su internet a partire dal nome di una persona fisica possa consentire a qualunque utente della rete di reperire una visione complessiva e strutturata relativa a quella persona, che tocca potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata, e che difficilmente senza il motore di ricerca avrebbero potuto essere connessi fra loro, così da consentire, in sostanza, di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. La Corte qualifica senza dubbio le attività del motore di ricerca come "trattamento" dei dati, idoneo ad incidere sensibilmente sui diritti fondamentali della persona al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

Conseguentemente, tale trattamento dovrà allinearsi alle previsioni della Dir. 96 del 1995, la quale prevede l'obbligo per gli Stati membri di approntare normative che assicurino agli interessati anche il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, il congelamento o la cancellazione dei dati. Tuttavia, osserva la Corte, la soppressione di un link dall'elenco dei risultati resi disponibili dal motore di ricerca potrebbe avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet ad avere accesso a tale informazione: occorre allora ricercare un giusto equilibrio fra tale interesse e i diritti fondamentali della persona.

In linea di principio i diritti fondamentali prevarranno non solo sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico a trovare l'informazione relativa alla persona, interesse che invece è destinato a prevalere quando tale persona ricopra un ruolo pubblico.

In relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame, la Corte afferma che, tenuto conto del carattere sensibile delle informazioni riguardanti il ricorrente, nonché del fatto che la verifica dei fatti relativi risaliva a 16 anni prima, il ricorrente vanta un diritto a che tali informazioni non siano più collegate al suo nome attraverso l'elenco dei link generati dal motore di ricerca. Non sussistendo peraltro alcuna ragione di particolare interesse pubblico nell'accesso a tali informazioni, l'interessato potrà dunque esigere la soppressione dei relativi link dall'elenco dei risultati.

Commento La sentenza della Corte rappresenta una decisa affermazione del c.d. diritto all'oblio della persona nella piattaforma digitale.

È noto come la rete, mezzo di comunicazione *many to many*, estremamente poliedrico e interattivo, sia idonea a diffondere istantaneamente e cumulativamente un gran numero di dati personali riferiti allo stesso interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo, dalle quali gli interessati hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale.

In tale contesto, la sentenza della Corte contiene un duplice elemento di novità: da un lato, poiché riconosce l'esistenza del diritto all'oblio a livello europeo, e quindi del diritto dell'interessato a richiedere la cancellazione dei propri dati personali che si trovino nella titolarità del motore di ricerca Google, dall'altro poiché sancisce il principio per cui le richieste di cancellazione dei propri dati personali possono essere dirette anche al solo motore di ricerca,

ancorché le informazioni siano state originariamente pubblicate su altri siti e successivamente indicizzate da Google.

Poco dopo la sentenza della Corte, in data 10 luglio 2014, il Garante per la Privacy si è pronunciato al riguardo, e, in considerazione della complessità delle questioni coinvolte, ha ritenuto di astenersi, per il momento, dall'imporre a Google prescrizioni in tal senso, e di limitare l'esplicazione dei propri poteri prescrittivi ai soli casi in cui la richiesta di cancellazione provenga da utenti registrati, che dispongono di un account Google, posto che l'accoglimento di una tale richiesta di cancellazione deve consentire l'individuazione non solo dell'identità del richiedente, ma anche delle informazioni di cui si chiede la cancellazione. Ferma restando, ad avviso del garante, che Google è pur sempre tenuta a dotarsi di una politica di *data deletion*, di cancellazione dei dati su richiesta degli utenti autenticati.

Ed infatti Google ha provveduto prontamente a mettere online un modulo per chi vuole richiedere la rimozione dalle sue pagine dei link verso contenuti non più rilevanti sul proprio conto. Il modulo è così articolato: dopo avere selezionato il proprio paese di provenienza, si devono inserire nome e cognome, indirizzo email al quale potere essere contattati, ed indirizzi Url di cui viene chiesta la rimozione con breve spiegazione dei motivi della richiesta. Infine è necessario caricare una scansione di un documento di identità, per dimostrare di essere la persona interessata.

La frontiera verso una tutela a livello europeo del diritto all'oblio in Internet sembra definitivamente aperta.